

Impresa di assicurazione - mutue assicuratrici - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17323 del 27/06/2025 (Rv. 675000 - 01)

Assicurazioni mutue - Assicurazione della responsabilità civile - Equipollenza alla richiesta di risarcimento del danno della conoscenza di atti di indagine penale inerenti al fatto generatore del danno - Condizioni - Fattispecie.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola di polizza che equipara alla richiesta di risarcimento del danno la conoscenza di "atti di indagine", comunque conosciuti e inerenti al fatto generatore della responsabilità, può essere ritenuta operante solo se detti atti siano percepibili come univocamente rivolti all'accertamento di fatti suscettibili di dar luogo alla responsabilità civile dell'assicurato dedotta in contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che il mero compimento di atti di indagine compiuto dall'A.G. prima della stipula del contratto di assicurazione, non già a carico del personale della struttura sanitaria assicurata, ma del marito della vittima, potesse rendere operante l'equiparazione prevista in polizza del compimento degli atti di indagine alla espressa richiesta di attivazione delle condizioni di manleva del responsabile civile).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17323 del 27/06/2025 (Rv. 675000 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917., Cod_Civ_art_1932, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_2697